



Il Presidente

Chiarimento n.21 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020- Attività motoria

Con riferimento all'ORDINANZA n.39 del 25/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all'aperto**) si forniscono i seguenti chiarimenti:

- in merito al punto 6 del dispositivo, concernente **l'esercizio dell'attività motoria**, nel confermare il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto,

SI PRECISA

che, consentendo l'Ordinanza in menzione esclusivamente di *“svolgere individualmente attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020)”*, **non risulta permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l'uso della mascherina** perchè pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (*droplet*) potenziali fonti di contagio.

SI RIBADISCE

inoltre, che l'attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sopra citati e di rispetto della distanza minima di due metri. Alla luce di evidenti esigenze di tutela della salute pubblica connesse alle previsioni sopra riportate

SI RACCOMANDA

ai Comuni e alle Forze dell'Ordine di assicurare la diffusa e piena osservanza delle stesse.

DE LUCA